

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

22/2021

A cura di d. Bruno Bordignon

686/21 Esame di Stato secondaria I grado: gli ultimi adempimenti, quali le novità. Scarica un modello di Circolare

di *Antonio Fundarò*

Sono numerose, quest'anno, le novità relative allo svolgimento dell'Esame di Stato del I Ciclo valide per l'anno scolastico in corso, legate al prolungarsi dell'emergenza sanitaria. L'articolo oltre che richiamare tutti i riferimenti normativi inerenti, fa il punto sulle novità organizzative, valutative, didattico-metodologiche.

La normativa

Articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023”, il quale prevede che “in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica... con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”;

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l'articolo 1, comma 4;

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;

Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in particolare l'articolo 12;

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;

Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'articolo 87, comma 3-ter e l'articolo 73, comma 2-bis;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”;

Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”;

Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione;

Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione;

Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”;

Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

Decreto del Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;

Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”;

O.M del Ministero dell’Istruzione prot. N. 52 del 3 marzo 2021.

Ammissione esame di stato

In sede di scrutinio finale, come si legge nella Circolare della dirigente scolastica Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio (RE) diretto con una magistrale competenza, presieduto dalla Dirigente Scolastica o da suo delegato, l’ammissione all’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in via generale, per gli alunni che:

– hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti nelle sedute del 7 e 16 settembre 2020, confermate nella seduta del 18 maggio 2021, al fine di tener conto di specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, come da O.M. n.52/202, come di seguito elencate:

- Assenze giustificate per gravi patologie
- Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
- Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di medicina di comunità
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
- Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia
- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati
- Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI

- Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza
- Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di classe
- Assenze per terapie mediche certificate
- Assenze, valutate dal DS sulla base di specifiche situazioni soggettive solo nel caso in cui l'alunno sia in obbligo scolastico, non ricadenti in nessuna delle situazioni precedenti.
- Assenze per precauzionale permanenza a casa per motivi di salute, adeguatamente e tempestivamente comunicata e documentata, come previsto dal Patto di Corresponsabilità educativa.

– Non siano incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Lo svolgimento delle prove

Lo svolgimento delle prove INVALSI non costituisce requisito di ammissione.

In sede di scrutinio finale, come si legge nella Circolare dalla dirigente scolastico Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso, viene attribuito un voto di ammissione, espresso in decimi, per gli alunni ammessi all'esame di stato sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità inseriti nel PTOF.

Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Commissioni

È unica ed è costituita da tutti i docenti assegnati alla classe terza. Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Dirigente Scolastica, o da un suo docente collaboratore individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento della Dirigente Scolastica.

Modalità di svolgimento

L'esame di Stato è costituito da una prova orale sostitutiva delle prove di cui all'art.8, commi 4 e 5 del D.Lgs 62/2017 (prove scritte) e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni di un elaborato.

In sede di esame si tiene conto del profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

Nel corso della prova orale della durata di 30'circa, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato, viene accertata l'acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, nello specifico:

- della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;
- delle competenze logico matematiche;
- delle competenze nelle lingue straniere.

Alunni con bisogni educativi speciali

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Assegnazione e realizzazione degli elaborati

L'elaborato deve essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe, assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021, come da calendario convocazioni consigli di classe. Viene trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti sono tenuti a seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

La tematica, come si legge nella Circolare dalla dirigente scolastica Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso, viene individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza, consentendo l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

Tipologia dell'elaborato

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato nelle seguenti modalità:

- testo scritto;
- presentazione anche multimediale (max 15 slide);
- mappa o insieme di mappe;
- filmato;
- produzione artistica o tecnico-pratica.

L'elaborato può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, sono a disposizione degli alunni al fine di supportarli nella realizzazione degli elaborati stessi, guidare e consigliare gli studenti.

Trasmissione dell'elaborato

Gli alunni delle classi terze sono tenuti alla trasmissione dell'elaborato in modalità telematica al consiglio di classe utilizzando esclusivamente il proprio account corso pro entro e non oltre il 7 giugno 2021.

Il coordinatore di ciascuna classe è tenuto a verificare l'invio complessivo degli elaborati da parte di ciascun alunno e di sollecitare eventuali ritardi.

Periodo di svolgimento

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni, 5 giugno 2021, e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Modalità di attribuzione del voto finale

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame tenendo conto sia della prova orale sia dell'elaborato che ne è parte integrante, in riferimento a quanto indicato all'articolo 2, commi 4 e 5 dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021. In sede di riunione preliminare la commissione adotta la griglia di valutazione dell'esame di stato del 1° Ciclo, deliberata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 maggio 2021 (Allegato n. 1).

La commissione, come si legge nella Circolare dalla dirigente scolastica Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso, delibera la valutazione finale espressa con votazione in

decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova d'esame (Allegato n. 2).

Il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale valida ai fini dell'esame conclusivo del primo ciclo espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del consiglio di classe, tenuto conto del percorso scolastico del triennio.

Può essere attribuita la lode solo agli alunni che abbiano conseguito una valutazione nel percorso scolastico del triennio pari a 10/10, anche a seguito di arrotondamento e che abbiano raggiunto un voto esame pari a 10/10.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) sarà pubblicata solo e unicamente nell'area riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli alunni della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Prove invalsi

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese, previste dall'articolo 7 del D.Lgs 62/2017, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto Ministeriale n. 742/2017.

È adottato il modello nazionale predisposto dal Ministro dell'Istruzione.

Per gli alunni che hanno partecipato alle Prove INVALSI la certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017.

Effettuazione delle prove d'esame in videoconferenza

È possibile sostenere l'esame a distanza in videoconferenza nei seguenti casi:

- candidati degenti in luoghi di cura od ospedali;
- candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame.

I candidati inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altre modalità telematica sincrona.

La modalità in videoconferenza o in altre modalità

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

- nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle

disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunicati tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;

- nei casi in cui uno o più commissari d'esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. In allegato il calendario impegni CdC.

Molte scuole stanno articolando apposite circolari illustrative come quella della dirigente scolastica Prof.ssa Rossella Marra del Convitto Nazionale Rinaldo Corso di Correggio (RE).

- [Esame di Stato conclusivo-del-I-Ciclo-distruzione](#)

[Esame di Stato secondaria I grado: gli ultimi adempimenti, quali le novità. Scarica un modello di Circolare - Orizzonte Scuola Notizie](#)